

COMUNE DI FONTANELICE

Termini e condizioni di utilizzo del canale Facebook del Comune di Fontanelice

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Gestione del profilo e pubblicazione degli atti
- Art. 4 Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento
- Art. 5 Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti
- Art. 6 Interazione con le altre realtà del social network
- Art. 7 Norme finali
- Art. 8 Costi di gestione
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Disciplinare regola la gestione ed il funzionamento del profilo istituzionale del Comune di Fontanelice all'interno del social network Facebook e ne definisce le modalità di pubblicazione dei contenuti e l'accesso al profilo.
- 2. L'adesione alla pagina comporta l'automatica accettazione del presente disciplinare oltre alle linee guida generali della piattaforma.

Art. 2 - Principi

- 1. L'Amministrazione Comunale di Fontanelice riconosce internet ed i social network quali strumenti per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- 2. Con "social network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" intese come forme di comunicazione che riuniscono gruppi di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, quali conoscenza casuale, rapporti di lavoro, vincoli familiari.
- 3. L' Amministrazione considera internet e i social network, quando opportunamente usati, strumenti che consentono di rafforzare la cittadinanza attiva, considerandoli un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni senza alcuna discriminazione.
- 4. L'Amministrazione Comunale riconosce quindi il proprio profilo istituzionale presente in Facebook quale importante mezzo per la condivisone, la partecipazione e l'espressione della collettività. Viene altresì riconosciuta come strategica l'opportunità di diffondere notizie relative all'attività dell'Amministrazione, promuovere l'immagine e le caratteristiche peculiari del territorio e consentire la condivisione e l'adeguata pubblicità alle iniziative aventi luogo nel comune stesso o che coinvolgono il medesimo. Il profilo istituzionale del Comune di Fontanelice su Facebook deve essere utilizzato in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da considerare quale integrazione, ma non sostituzione, al sito ufficiale.
- 5. Il presente disciplinare mira a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando al contempo eventuali abusi o attività illecite accertate.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

- 1. Il gestore della pagina Facebook comunale è il Sindaco. Il Sindaco può delegare la gestione della pagina Facebook a un Assessore. Egli svolge la sua funzione a titolo gratuito.
- 2. Il Sindaco, ovvero l'Assessore da lui delegato, può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri Comunali e dei dipendenti comunali che riterrà idonei.
- 3. Il Sindaco, ovvero l'Assessore da lui delegato, rappresenta il soggetto incaricato della progettazione e dello sviluppo della piattaforma e della pubblicazione di notizie.

- 4. Sulla pagina comunale possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Fontanelice, ovvero dagli enti a cui il Comune di Fontanelice risulta associato, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.
- 5. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica ai gestori (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina. La pubblicazione di trasmissioni non rispettanti questa scadenza non sarà garantita.
- 6. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo, le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 7. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari né ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone.

Art. 4. - Modalità di accesso a Facebook e norme di comportamento

- 1. L'accesso alla pagina Facebook dell'Amministrazione Comunale di Fontanelice è libero ed aperto a tutti nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
- a Il soggetto che farà "richiesta di amicizia" al profilo pubblico e istituzionale del Comune di Fontanelice dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le Associazioni di facile identificazione, gli Enti e le Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda "info" dati sufficienti per la riconoscibilità;
- b Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo Facebook potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
- c Il soggetto in relazione di amicizia con il profilo del Comune Fontanelice potrà usare la bacheca dello stesso profilo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
- d I "link" ad altri siti web o contenuti e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
- 2. L'interazione con l'Amministrazione Comunale attraverso la pagina Facebook, sia mediante la creazione di post, sia mediante i commenti di post terzi, dovrà rispettare i limiti sanciti dalla normativa vigente.
- 3. È ammessa la pubblicizzazione di eventi pubblici di carattere politico ubicati sul territorio, limitatamente alle informazioni logistiche. Tali iniziative e i loro organizzatori devono rispettare i limiti sanciti dalla normativa vigente.
- 4. È espressamente vietato:
- a l'utilizzo della bacheca e del forum come mezzo per propagandare un partito, un esponente politico, o un'ideologia;
- b esprimersi con insulti di qualsiasi genere rivolti a personaggi pubblici. Le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
- c fare apologia di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;
- d l'utilizzo di atteggiamenti denigratori, ma al contrario il clima delle discussioni deve essere il più sereno possibile;
- e postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico e pedopornografico;
- f l'inserimento di link a pagine contenenti malware e virus di qualsiasi tipo;
- g l'utilizzo di tecniche di phishing e similari;
- 5. Il gestore si riserva di disabilitare la possibilità di commentare i post della pagina nel caso di reiterata mancanza del rispetto delle regole generali e dei divieti sopra elencati.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

- 1. L'operato di controllo ed eventuale censura da parte del gestore della pagina Facebook si inspira alla salvaguardia della più alta libertà d'espressione nei limiti della normativa vigente.
- 2. Ogni singolo utente del servizio di Facebook deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
- 3. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente disciplinare, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al responsabile del gestore della pagina.
- 4. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.
- 5. Eventuali comportamenti non compatibili con il presente disciplinare andranno segnalati al gestore della pagina il quale potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme.
- 6. I provvedimenti applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel presente disciplinare consisteranno:
- nel caso di prima violazione: preavviso via mail al soggetto che contravviene alle regole sopraccitate riportando la violazione effettuata e il riferimento al contenuto di questo Disciplinare. Il gestore della pagina provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato;
- nel caso di reiterate violazioni e/o abusi il gestore della pagina provvederà a bloccare l'utente motivandone la decisione via e-mail.
- 7. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore della pagina dovrà, per quanto possibile, documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

Art. 6 - Interazione con le altre realtà del social network

- 1. Il gestore della pagina potrà decidere di instaurare relazioni di gradimento attraverso il bottone "mi piace" nei confronti di altre pagine presenti su Facebook. Dette pagine dovranno rispettare almeno uno dei seguenti vincoli:
- la pagina in esame rappresenta il profilo istituzionale di un altro ente amministrativo, nazionale o internazionale;
- la pagina in esame rappresenta un'associazione del Comune di Fontanelice, ovvero un'associazione attiva sul territorio;
- la pagina in esame rappresenta una manifestazione e/o evento organizzati o patrocinati dal Comune di Fontanelice o da altro Ente.

Art. 7 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda alle norme nazionali, in particolare:

- D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- L. n.241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico degli enti locali";
- L. n.69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- L. n.28/2000 e s.m.i. "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

Art. 8 - Costi di Gestione

- 1. Come da vigente disciplinare di Facebook, non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.
- 2. Eventuali formalità che dovessero essere previste in futuro dagli Amministratori del social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome della pagina) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento della pagina.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fontanelice.